



Civile Sent. Sez. 1 Num. 17396 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 01/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 12031-2012 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del Presidente pro tempore, PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO CIPE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL
CONTENZIOSO E IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI
AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N. 219/1981, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliate
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende

2015

1162

Q.



ope legis;

- **ricorrenti** -

contro

A [redacted] S.R.L., (già CONSORZIO AS [redacted] -
[redacted]), nella qualità
di mandataria dell'A [redacted] costituita con le imprese
I [redacted] s.r.l., IM [redacted] s.p.a. e S [redacted] s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in [redacted]:
[redacted] presso l'avvocato [redacted]
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]
giusta procura a margine del controricorso;

- **controcorrente** -

avverso la sentenza n. 1107/2011 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controcorrente, l'Avvocato [redacted]
[redacted] che si riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.



Svolgimento del processo

1.- La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 13.1.1998, rigettò l'impugnazione del lodo arbitrale emesso il 1.10.1996, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di somme di denaro in favore del Consorzio A , in proprio e quale mandatario dell'A costituita dal medesimo Consorzio e dalle società I , Im e S , a titolo di corrispettivo aggiuntivo e risarcimento danni in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto.

2.- La predetta sentenza è stata cassata da questa Corte di legittimità, con sentenza n. 10922/2002, che, in parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ha rilevato che la Corte napoletana non aveva risposto alla censura con la quale era stato imputato agli arbitri di non avere valutato le formalità di esplicitazione delle riserve e di non avere considerato che, dopo la stipula dell'atto aggiuntivo del 9.3.1990, l'unica riserva iscritta dall'impresa riguardava la richiesta di liquidazione degli interessi dovuti a seguito del ritardo nei pagamenti.

3.- Nel giudizio di rinvio la Presidenza del Consiglio ha chiesto di dichiarare non dovute le domande proposte perché

9



non sorrette da adeguate e tempestive riserve. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 5.4.2011, ha rigettato l'impugnazione del lodo, rilevando che la Presidenza del Consiglio non aveva proposto, nel giudizio arbitrale, una specifica e tempestiva eccezione di decadenza, non avendo neppure precisato quali fossero le domande dell'impresa cui l'eccezione si riferiva, con la conseguenza che la domanda proposta in sede di impugnazione del lodo era inammissibile; ha poi ritenuto che l'eccezione di intempestività delle riserve fosse comunque infondata, avendo gli arbitri osservato che l'unico certificato emesso con riferimento al primo lotto dell'opera, recante la data del 27.3.1996, era stato sottoscritto con riserva immediatamente esplicitata, mentre i certificati di collaudo relativi al secondo e terzo lotto non erano stati ancora emessi e nessun certificato di collaudo era stato approvato, alla data di sottoscrizione del lodo.

4.- Avverso questa sentenza la Presidenza del Consiglio dei ministri ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi, cui si oppone la A srl (già Consorzio A).

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 384 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: poiché la precedente



sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1998 era stata cassata per non avere pronunciato sulla domanda della Presidenza del consiglio (in sede di impugnazione del lodo) di accertamento della intempestività delle riserve, si sarebbe formato sull'ammissibilità della medesima domanda un giudicato interno che l'impugnata sentenza, dichiarandola inammissibile, avrebbe violato.

Il motivo è fondato nei termini che si diranno.

La sentenza della Cassazione n. 10922/2002, che ha determinato il giudizio di rinvio definito dalla sentenza impugnata in questa sede, aveva accolto il motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio che imputava alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13.1.1998 di non avere dato risposta alla censura di omesso esame del motivo di impugnazione del lodo concernente la eccepita intempestività e inadeguatezza delle riserve (in particolare, per mancata esplicitazione e mancata formulazione successivamente all'atto aggiuntivo del 9.3.1990), poiché la Corte di merito aveva "omesso di pronunciare su una domanda, rilevante ai fini del decidere ed espressamente proposta". Nel giudizio di rinvio che ne è seguito la Corte di Napoli ha ritenuto che la domanda (ovvero l'eccezione di decadenza) della Presidenza del Consiglio fosse inammissibile in quanto aspecifica e



intempestiva, in tal modo venendo meno alla vincolante statuizione della Cassazione che le aveva imposto di pronunciarsi nel merito sulla tempestività e adeguatezza delle riserve. Se è vero che un giudicato in senso tecnico sull'ammissibilità della domanda/eccezione della Presidenza del Consiglio non si era formato, stante il principio secondo cui per aversi giudicato su una questione pregiudiziale o preliminare è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito, il che non è quando - come nel caso in esame - l'impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di un giudicato esplicito sul merito (Cass. n. 8204/2004), tuttavia non è dubbio che al giudice di rinvio fosse precluso di giudicare inammissibile quella eccezione di decadenza proposta dalla Presidenza del Consiglio, che, invece, avrebbe dovuto esaminare nel merito, valutando la tempestività e adeguatezza delle riserve. Questa interpretazione del *dictum* della sentenza della Cassazione n. 10922/2002, del resto, è l'unica conforme al principio secondo cui l'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n.



24445/2010). Pertanto, la Cassazione, avendo accolto il motivo di censura per omessa pronuncia (anche per violazione dell'art. 112 c.p.c.), ha implicitamente ritenuto che su quella domanda-eccezione che era ammissibile il giudice di rinvio dovesse pronunciarsi nel merito, esaminando la questione della tempestività e adeguatezze delle riserve. E' pertanto erronea la prima ratio della sentenza impugnata, che ha ritenuto aspecifica e intempestiva la domanda-eccezione proposta al riguardo dalla Presidenza del Consiglio.

2.- Una volta appurato che l'eccezione sia stata ritualmente proposta, restano assorbiti il secondo e terzo motivo concernenti, rispettivamente, la questione della rilevabilità d'ufficio o su eccezione di parte della decadenza dell'appaltatore e l'ammissibilità della stessa eccezione.

3.- Il quarto motivo denuncia insufficienza motivazionale, per non avere valutato se gli arbitri avessero esaminato la questione della tempestività della riserva per l'anomalo andamento dell'appalto a causa del ritardo nella consegna, ovvero l'avessero esaminata e risolta implicitamente in senso positivo. Il quinto motivo denuncia omessa motivazione sulla questione dell'omesso esame, già censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 10922 del

9^a



2002, in ordine alla mancata formulazione di pertinente riserva dopo la stipula dell'atto aggiuntivo del 9.3.1990, poiché successivamente erano state formulate solo riserve per il pagamento degli interessi per i ritardati pagamenti e soltanto queste erano state richiamate nella sottoscrizione dello stato finale relativo al primo lotto, con conseguente decadenza dell'impresa dai diritti risarcitori.

I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che si diranno.

La Corte d'appello si è limitata a rilevare che l'unico certificato emesso con riferimento al primo lotto dell'opera era stato sottoscritto con riserva immediatamente esplicitata, mentre ha rilevato, con riferimento al secondo e terzo lotto, che (alla data di sottoscrizione del lodo in data 1.10.1996) non era stato emesso alcun certificato di collaudo, con la conseguenza che, a suo avviso, correttamente gli arbitri avevano ravvisato la responsabilità dell'amministrazione per il ritardato collaudo. Tuttavia, come risulta dai quesiti posti agli arbitri e dal contenuto del lodo (trascritti nel controricorso), le domande dell'appaltatore costituenti oggetto delle riserve e accolte dagli arbitri non erano (o non erano esclusivamente) riferite alle modalità delle operazioni di collaudo, ma riguardavano soprattutto i danni



per l'anomalo andamento dei lavori, in relazione anche al secondo e terzo lotto e per la ritardata consegna. Con riferimento a queste voci, la Corte d'appello non ha precisato se le riserve fossero o meno tempestive e adeguate, pur avendo riferito che nel lodo mancava un accertamento in ordine alla firma con riserva del verbale di consegna dei lavori. Inoltre, la medesima Corte nulla ha riferito in ordine alla rilevanza dell'atto aggiuntivo del 9.3.1990, benché le fosse stato espressamente chiesto da questa Corte (con la sentenza n. n. 10922/2002) di esaminare la censura dell'amministrazione secondo la quale dopo il predetto aggiuntivo "il Consorzio aveva formulato solo riserve per il pagamento degli interessi dovuti a seguito dei ritardati pagamenti". Si tratta di lacune argomentative che inficiano la seconda *ratio* della sentenza impugnata che risulta, quindi, apodittica e giuridicamente ingiustificata con riguardo alla valutazione della tempestività ed adeguatezza delle riserve.

4.- In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà valutare la tempestività e adeguatezza delle singole riserve in relazione a ciascuna voce di danno o maggiore



corrispettivo richiesto dall'appaltatore, nonché provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo, quarto e quinto motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 17.6.2015.

Il cons.



Il Presidente